

Allegato "C" al n. 47270/20013 di Repertorio

STATUTO

della

"FONDAZIONE ISA CARENZI - Ente del Terzo settore"

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ISA CARENZI - Ente del Terzo settore"

per brevità anche "FONDAZIONE ISA CARENZI - ETS" (di seguito la **"Fondazione"**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Busto Arsizio, Via Francesco Ferrer 13.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 8.4 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione si propone lo scopo di rispondere a situazioni di bisogno con particolare riferimento ai minori in stato disadattamento o di abbandono familiare, nonché svolgere attività di sostegno alle famiglie affidatarie e/o adottive, a famiglie con minori con disabilità o con disturbi cognitivi nonché rispondere a situazioni di povertà educativa.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), d), i), q), r), e u) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, educative, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f. realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni

editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

3.4 In via secondaria e strumentale la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono esser svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Mezzi finanziari

4.1 Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dal fondo di dotazione come risultante dal bilancio nella misura prevista dalla normativa regionale;
- dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione per il conseguimento dei propri fini.

4.2 Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità.

4.3 Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del proprio patrimonio;
- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'ente;
- da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie della Fondazione;
- da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni operazione economica e finanziaria connessa con l'espletamento delle finalità istituzionali.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente e il Vice-Presidente;
- c. l'Organo di Indirizzo;
- d. il Comitato Scientifico;
- e. l'Organo di controllo.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, incluso il Presidente.

I Consiglieri devono essere persone che per la loro competenza, professionalità, disponibilità e curriculum siano ritenute idonee alla amministrazione della Fondazione.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente dall'Organo di Indirizzo.

6.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza⁴, sentito il parere vincolante dell'Organo di Indirizzo.

6.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per **3 (tre)** esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo **al terzo esercizio**, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

6.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, dopo aver acquisito il parere vincolante dell'Organo di indirizzo;
- c. redige e approva annualmente entro il mese di giugno il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14;

- d. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e. conferisce incarichi professionali;
- f. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- g. nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice-Presidente a qualsiasi titolo cessati;
- h. coopta i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati, dopo aver acquisito il parere vincolante dell'Organo di Indirizzo;
- i. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- j. amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- k. decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- l. delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge, dopo aver acquisito il parere vincolante dell'Organo di Indirizzo;
- m. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Il Consiglio di amministrazione esercita il suo mandato in seduta ordinaria due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue

deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti e a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e in tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

La riunione può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Articolo 9

Presidente - Vice-Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al

Vice-Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Organo di Indirizzo

10.1 Membri dell'Organo di Indirizzo sono coloro i quali concorrono alla costituzione della Fondazione e coloro i quali, successivamente, secondo la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della suddetta qualità.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è l'Organo di Indirizzo, cui essa va indirizzata.

10.2 I membri possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno sei mesi prima.

10.3 Le persone giuridiche membri della Fondazione sono rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato. Ogni membro dell'Organo di Indirizzo può farsi rappresentare con delega scritta ad altro membro. È ammessa una sola delega.

10.4 Compete all'Organo di Indirizzo:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e la loro eventuale surrogazione;
- esaminare
 approvazione e respingimento della Domanda di ammissione dei relativi membri;
- esprimere pareri e/o formulare proposte, su richiesta del Presidente della Fondazione ovvero di propria autonoma iniziativa, sulle attività e sui programmi ed obiettivi della Fondazione;
- deliberare l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione.

10.5 La convocazione dell'Organo di Indirizzo avviene almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione. In casi d'urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Esso viene inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione nei termini suddetti. L'organo di Indirizzo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. L'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere

liberamente e tempestivamente il proprio voto.

La riunione è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei fondatori personalmente o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

10.6 L'Organo di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10.7 L'organo di Indirizzo è composto **da tre a cinque membri** e, alla prima riunione, elegge il Presidente.

10.8 L'organo di Indirizzo elabora proposte sulle linee di indirizzo della Fondazione; le comunica al consiglio di amministrazione che mette in atto le azioni opportune per la realizzazione degli scopi indicati

10.9 Lo svolgimento delle singole riunioni e le relative deliberazioni dell'Organo di Indirizzo forma oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato di volta in volta. I verbali delle riunioni sono trascritti su apposito registro.

Articolo 11

Comitato scientifico

11.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, un Comitato Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

11.2 Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea dei partecipanti ed è composto da tre/cinque o sette membri (compreso il Direttore scientifico) di comprovata e riconosciuta competenza scientifica, esterni rispetto al consiglio di amministrazione della Fondazione.

11.3 I componenti il Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati.

11.4 Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente il Comitato, questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato. I componenti il Comitato cessano in ogni caso al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

11.5 Il Comitato Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sulle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 12

Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

12.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13

Compensi per le Cariche sociali

13.1 Agli amministratori, revisori e membri dell'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e

condizioni che saranno determinati dall'Organo di Indirizzo.

13.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - divieto di ripartizione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°(uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 (trenta) giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dall'Organo di Indirizzo con il voto favorevole dei **2/3 (due terzi)** dei membri in carica.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, una volta esaurita la liquidazione, il patrimonio della Fondazione che residua sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall'Organo di Indirizzo, ovvero, in

manca di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17

Clausola Arbitrale

17.1 Senza pregiudizio per i poteri di controllo della Fondazione da parte delle Autorità, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà in Busto Arsizio.

17.2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero

Articolo 18

Norme applicabili

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.TO: BIGONZI MICHELE

F.TO: SARA ROSA

F.TO: GIORGIA ROSSINI

F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DELL' ART. 22 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, FIRMATO COME PER LEGGE.

ROZZANO, DATA DELL'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE.